

# **ASSOCIAZIONE "TENIAMOCI PER MANO APS"**

## **STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, in forma di Associazione di promozione sociale, l'Associazione denominata: "TENIAMOCI PER MANO APS" di seguito, in breve, "associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Napoli, in piazzetta Pietro Giannone, 4 e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
5. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

### **Art. 2 - Finalità**

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
  - Promozione della cultura in tutti i suoi aspetti eterogenei;
  - Organizzazione di manifestazioni sociali e culturali;
  - Diffusione e organizzazione di attività di volontariato;
  - Attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
  - Organizzazione di mostre ed eventi di carattere culturale, sociale e ludico;
  - Promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
  - Tutela dei diritti dei minori, fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza;
  - Servizi rivolti ai cittadini dei paesi terzi, in particolare rifugiati politici e richiedenti asilo;
  - Informazione e aggiornamento anche professionale per il mondo della scuola, i docenti e gli studenti di ogni ordine e grado;
  - Comunicazione, informazione, editoria, emittenza radiotelevisiva;
  - Cultura, letteratura, arte, fotografia, spettacolo, animazione, musica, cinema, teatro e, più in generale, l'attività culturale in tutte le sue forme e espressioni artistiche ed espressive;

- Programmi di mobilità, gemellaggi e scambi internazionali;
- Servizi rivolti al sostegno di tutti i tipi di disagio, compreso quello mentale, anche con intervento domiciliare e residenziale;
- Cooperazione internazionale e cooperazione decentrata;
- Promozione di attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale;
- Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- Promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti e delle differenze;
- Ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
- L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

### **Art 3 - Attività di interesse generale**

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

2. In particolare, l'associazione si propone di:

- Attuare un servizio di clownterapia e di animazione in modo da supportare ed integrare le cure cliniche-terapeutiche nelle strutture sanitarie ed extra-ospedaliere e interventi .
- Svolge, realizza, promuove:
  - o interventi sociosanitari nelle case-famiglia, nelle strutture residenziali e semi residenziali;
  - o interventi socioculturali in centri sociali del pubblico e del privato e all'interno delle carceri;
  - o interventi in situazioni di emergenza con l'invio di aiuti alimentari e di beni essenziali e la realizzazione di specifici progetti;
  - o azioni di sensibilizzazione sociale e culturale (soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado) a favore delle popolazioni di Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socioeconomico e culturale;
  - o incontri e iniziative culturali, sostenere e promuovere il raggiungimento dell'oggetto sociale;
  - o iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
  - o attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali;
  - o attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
  - o iniziative riguardanti il mondo infantile e adolescenziale, quello femminile, delle famiglie, dei malati e delle persone sofferenti e la tutela dei diritti civili.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni,

come strumento di inclusione e di integrazione volta alla pace e alla convivenza civile;

- Organizzare e promuovere eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
- Realizzare operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;
- Programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali e storiche;
- Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente;
- Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico;
- Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate;
- Servizio di doposcuola;
- Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione;
- Cura di iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione;
- Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto
- L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;
- Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;
- Assistenza e sostegno a quanti vivono situazioni di disagio psicofisico o sociale sia in maniera cronica che in modo temporaneo;
- L'integrazione e l'aiuto nello svolgimento delle attività scolastiche;
- Beneficenza;

- La promozione di iniziative che consentano il contatto organizzato tra Enti, Istituzioni ed Associazioni;
  - La realizzazione di corsi atti a favorire il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro, tendente a migliorare la formazione tecnico professionale;
  - È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  - L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni specializzati a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
  - Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità;
  - Scambi internazionali;
  - Gestisce direttamente teatri, spazi deputati allo scopo del raggiungimento dell'oggetto sociale dati in gestione all'Associazione;
  - L'Associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi;
  - Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'Associazione stessa;
  - Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini; stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici;
  - Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri;
  - L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini;
  - L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
  - Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui

ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **Art. 4 - Attività diverse**

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
2. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **Art. 5 - Raccolta fondi**

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

#### **Art. 6 - Ammissione**

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.
4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.
5. L'ammissione a socio segue la presentazione di una domanda scritta da parte dell'aspirante socio secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale, in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
6. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo o di un suo incaricato, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

8. Per le domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
9. Per le domande presentate da soggetti diversi dalle persone fisiche, la stessa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione, corredata da un verbale del proprio organismo dirigente.
10. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri degli associati**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Nazionale su proposta dell'Assemblea dei soci. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo qualsiasi forma di discriminazione.
3. Ciascun associato ha diritto:
  - a) Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) Di essere informato sulle attività dell'associazione;
  - c) Di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
  - d) Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
  - e) Di recedere in qualsiasi momento.

Nel caso di soci minorenni il diritto di voto in assemblea verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

4. Ciascun associato ha il dovere di:
  - a) Rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dal Consiglio direttivo;
  - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  - c) Versare la quota associativa secondo l'importo deliberato dal consiglio nazionale.

#### **Art. 8 - Perdita della qualifica di associato**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione

della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

### **Art. 9 - Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal consiglio direttivo o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 10 - Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - a) l'Assemblea degli associati;
  - b) I Distretti Territoriali;
  - c) I Responsabili di distretto;
  - d) Il Consiglio Nazionale;
  - e) il Consiglio Direttivo;
  - f) il Presidente;
  - g) Vicepresidente e Segretario;
  - h) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
  - i) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) anni e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

### **Art. 11 - Assemblea**

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale o a un dipendente.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.
7. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

#### **Art. 12 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - b) Approvare il programma di attività;
  - c) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  - d) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - e) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - f) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  - g) Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
  - a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  - b) Deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

#### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. Con più di n. 500 associati è possibile prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le

disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
3. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

#### **Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

#### **Art. 15 - I Distretti Territoriali**

1. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi associativi, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dettati dal Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, sono istituite e mantenute attivi Distretti Territoriali, indicati con la sigla DT, su tutto il territorio

nazionale.

2. I DT rappresentano Teniamoci per Mano Aps nel territorio di propria pertinenza e competenza nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elaborano le attività utili al perseguimento degli scopi statutari a livello locale, in coerenza con gli indirizzi complessivi dell'associazione.
3. I DT sono da considerarsi sedi periferiche di diretta emanazione di "Teniamoci per Mano Aps" per cui non hanno autonomia finanziaria né fiscale.
4. Il DT è costituito dalle aree che ricadono all'interno di un territorio comprendente uno o più comuni o una o più province preferibilmente limitrofe. Il termine provincia comprende, in base a quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale, quello di città metropolitana o libero consorzio di comuni.
5. I DT godono di un'autonomia nella gestione delle attività relative al territorio di appartenenza; tutte le attività dovranno essere autofinanziate e gestite sotto la loro diretta responsabilità e in accordo con l'Associazione.
6. Per ogni DT è prevista l'elezione di un responsabile. Nei distretti composti da un numero di associati compreso tra 10 (dieci) e 30 (trenta), viene eletto un Responsabile di Distretto. I DT con un numero di soci superiore a 30 (trenta) dovranno eleggere 2 (due) Responsabili.
7. I soci che aderiscono all'Associazione in territori nei quali non sono presenti DT entreranno a far parte di un distretto a carattere nazionale definito Distretto Nazionale, indicato con la sigla DN, ed eleggeranno uno o due Responsabili secondo il rapporto numerico precedentemente espresso.
8. I Soci dell'Associazione, indipendentemente dal DT di appartenenza, sono tenuti al rispetto del regolamento e del codice deontologico dell'associazione. Per le attività non inserite nel regolamento si rimanda a quanto indicato nel codice deontologico e nello statuto, da cui il regolamento discende e che rimane il riferimento normativo fondamentale che regola l'Associazione.
9. I soci dell'Associazione presenti nei DT devono essere in regola con il versamento delle quote associative.
10. I soci del DT possono richiedere/votare con maggioranza qualificata due terzi (2/3) dei membri del DT la sfiducia di uno o di entrambi i responsabili di distretto

#### **Art. 16 - Istituzione e funzionamento di nuovi Distretti Territoriali**

1. La costituzione dei DT è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più soci appartenenti al territorio in cui si vuole attivare un nuovo DT.

#### **Art. 17 – Responsabile di distretto**

1. Il Responsabile di Distretto viene eletto a maggioranza di voti dai soci appartenenti al DT o al DN.
2. Ha il compito di ricevere le domande di iscrizione dei nuovi soci e sottoporle all'attenzione del consiglio direttivo, risponde alle richieste dei soci e dei terzi, se di sua competenza, inoltrate al distretto, o le inoltra al consiglio direttivo, cura le relazioni con altre associazioni ed enti locali, è il rappresentante dell'associazione nella zona di riferimento.
3. Ha il compito di organizzare la vita associativa del distretto, promuovendo le attività

proprie dell'associazione e ne cura i rapporti.

4. Una delegazione non necessariamente deve avere un responsabile di distretto ma questo verrà istituito quando il numero degli iscritti lo renderà necessario.
5. I responsabili di distretto rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

### **Art. 18 – Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è formato di diritto da tutti i responsabili di distretto eletti dai Distretti Territoriali e dai responsabili eletti nel Distretto Nazionale.
2. Ha il compito di redigere le linee politiche e sociali della vita associativa.
3. Può suggerire modifiche statutarie.
4. Delibera il regolamento e il codice deontologico.
5. Può richiedere a maggioranza dei componenti la convocazione dell'Assemblea.
6. Elege i membri del consiglio direttivo.
7. Ratifica l'elezione dei responsabili di distretto territoriale e nazionale in quanto membri del consiglio nazionale.
8. Può richiedere con maggioranza qualificata 2/3 dei membri del consiglio nazionale lo scioglimento del consiglio direttivo.

### **Art. 19 - Funzionamento del Consiglio Nazionale**

1. Il Consiglio Nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
2. Il Consiglio Nazionale è convocato, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio nazionale sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del Consiglio Nazionale deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Nazionale.
8. Deliberare l'ammontare del contributo associativo.

### **Art. 20 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente che è membro di diritto e da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dal Consiglio Nazionale, in una apposita assemblea all'uopo convocata.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e possono essere rieletti.

### **Art. 21 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
2. Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
3. Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
4. Predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
5. Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
6. Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
7. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
8. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
9. Proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
10. Nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
11. Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
12. Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
13. Istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
14. Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
15. Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla

legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;

## **Art. 22 - Funzionamento del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza dei consiglieri comporta la decadenza del consiglio direttivo che deve essere rinnovato.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

## **Art. 23 - Il Presidente**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Assemblea tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.
2. Il presidente:
  - a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  - b) Dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  - c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  - d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  - e) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;

- f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
  - g) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
  4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

#### **Art. 24 - Vicepresidente - Segretario**

1. Il Vicepresidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Segretario è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.  
Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

#### **Art. 25 – Organo di Controllo e Revisione Legale**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 26 – Organismo di mediazione**

Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

### **Art. 27 - Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  - a) Il libro degli associati;
  - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  - d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio nazionale;
  - e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
  - f) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea, del consiglio nazionale e del consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

### **Art. 28 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
  - a) Quote sociali;
  - b) Contributi pubblici;
  - c) Contributi privati;
  - d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  - e) Rendite patrimoniali;
  - f) Rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
  - g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - h) Entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
  - i) Corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  - j) Entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di

- concorrenzialità sul mercato;
- k) Altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

### **Art. 29 - Scritture contabili**

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

### **Art. 30 - Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

### **Art. 31 - Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 32 - Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il

liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

### **Art. 33 - Personale retribuito**

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

### **Art. 34 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 35 - Responsabilità dell'associazione**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

### **Art. 36 - Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

### **Art. 37 - Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Finché l'Associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di:

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

